

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-733 del 16/02/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA DEM.MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA. ATTIVITÀ: TRASPORTO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA TRE CASE N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2021-711 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – DITTA DEM.MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
ATTIVITÀ: TRASPORTO E MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA TRE CASE N. 3

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta DEM.MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C. FISC. 01642960338), con sede legale in Piacenza (PC), via G. Beati n° 51, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po in data 16/06/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. Arpae n. 86401, successivamente perfezionata con nota prot. Arpae n. 107027 del 24/7/2020, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "*trasporto, recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, via Tre Case n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. allo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche;
 - comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R4) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 110433 del 31.07.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti con prot. Arpae n. 142655 del 05/10/2020, n. 146742 del 12/10/2020 e n. 164866 del 13/11/2020;

Considerato che:

- con nota prot. n. 178631 del 10/12/2020, questo Servizio ha richiesto al Servizio Territoriale la relazione tecnica per la matrice rifiuti nonché l'effettuazione della visita preventiva ai fini della verifica della conformità dell'impianto all'attività di trattamento dei RAEE, facendo altresì presente alla ditta DEM.MET srls, in relazione al perdurare delle carenze documentali, "di specificare quali componenti verranno ricavati dalla gestione dei RAEE e di indicare i soggetti ai quali questi componenti verranno conferiti";
- con prot. n. 184743 del 21/12/2020, il Servizio Territoriale ha trasmesso la relazione tecnica per la matrice rifiuti, precisando al contempo di aver concordato con la ditta di rinviare la visita preventiva al mese di gennaio 2021;
- con nota prot. Arpae n. 6490 in data 18/01/2021, la ditta ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui al prot. n. 178631/2020, specificando che, a seguito del disassemblaggio per separazione dei RAEE, i componenti rimossi sarebbero stati "avviati a recupero presso soggetti terzi quali impianti di trattamento autorizzati";
- con nota prot. 9907 del 22/01/2021, il Servizio Territoriale, in relazione al sopralluogo eseguito in data 15/01/2021, ha rilevato che, presso lo stabilimento della ditta DEM.MET Srls, risultano tuttora mancanti: a) le delimitazioni necessarie per identificare l'area destinata al ricevimento dei RAEE; b) "il sistema di trattamento dei reflui domestici, in particolare per quanto riguarda l'installazione del previsto filtro percolatore (aerobico) per 5 a.e.";
- come chiarito dal Ministero dell'Ambiente con circolare del 29/12/2006 - n. 1962/ALBO.RES, le comunicazioni di inizio attività per lo svolgimento delle operazioni di recupero da svolgersi presso impianti non ancora realizzati o parzialmente realizzati al momento della presentazione della comunicazione stessa, non possono essere ritenute ammissibili in quanto non rispettano le condizioni previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- inoltre, sulla base di quanto dichiarato con la citata nota prot. Arpae n. 6490/2021, la ditta non prevede di ottenere, dall'attività di recupero sui rifiuti costituiti da RAEE, "componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate", come richiesto dalla normativa tecnica di riferimento (Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, punti 5.16.3 e 5.16.4), bensì di produrre ancora rifiuti identificati con i codici CER 160216 e 160214;
- stante la carenza delle condizioni previste dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con nota del 28/01/2021 prot. n. 13581 è stata pertanto trasmessa alla ditta DEM.MET srls la comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990, indicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA e sospendendo i termini del procedimento;

Atteso che:

- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990, con nota prot. Arpae n. 17519 del 3/02/2021, sono pervenute le osservazioni inviate dalla ditta DEM.MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, dalle quali risulta che:
 - la ditta intende effettuare esclusivamente attività di messa in riserva (R13) e rinunciare all'attività di recupero (R4) dei RAEE (punto 5.16 dell'Allegato 1 – Sub allegato 1 al D.M. 05/02/98), non potendo garantire la piena conformità a quanto indicato al punto 5.16.3 e 5.16.4 del medesimo D.M.;
 - la ditta dichiara di aver provveduto ad effettuare la delimitazione necessaria all'identificazione dell'area destinata al ricevimento dei RAEE, nonché l'area di ricevimento dei rifiuti non RAEE, mediante segnaletica a pavimento, e di aver provveduto all'effettuazione dei lavori di adeguamento del sistema di trattamento dei reflui domestici;
- le osservazioni prodotte dalla ditta sono meritevoli di accoglimento ai fini del superamento dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 13581/2021;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA per le matrici rifiuti e scarichi, dalla quale risulta che:

- la ditta Dem.met Società a Responsabilità Limitata Semplicata, già in possesso di Autorizzazione al trasporto rifiuti con iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti - Sez. Regionale Emilia Romagna n. BO/19588 nella categoria 4 e classe F, intende svolgere in via Tre Case n. 3 – Cortemaggiore, attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- presso lo stabilimento è presente uno scarico (**S1**) di acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: una fossa Imhoff, un degrassatore ed un filtro percolatore aerobico (dimensionato per 5 A.E.) e un'ulteriore fossa Imhoff;
- lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "Canalone di Cortemaggiore" (canale consortile di bonifica);

Acquisiti i seguenti pareri in merito all'istanza di AUA:

- nota prot. n. 184743 del 21.12.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice rifiuti;
- nota prot. n. 45 del 7/01/2021 (prot. Arpae n. 1928 del 8.01.2021) – Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in corpo idrico superficiale (canale consortile Canalone di Cortemaggiore);

Atteso che:

- con nota prot. n. 177234 del 7/12/2020 è stato chiesto al Comune di Cortemaggiore, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in corpo idrico superficiale, nonché l'espressione del parere relativamente alla matrice rifiuti;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta degli atti di assenso/pareri sopracitati e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, gli stessi si intendono acquisiti;
- con nota prot. 184345 del 18/12/2020, trasmessa per conoscenza anche al Servizio Autorizzazione e Concessioni, il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza ha rilasciato al Comune di Cortemaggiore il parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in corpo idrico superficiale della ditta Dem.met Società a Responsabilità Limitata Semplificata;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-
rizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 2/11/2020 la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta DEM.MET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C. FISC. 01642960338), con sede legale in Piacenza (PC), via G. Beati n° 51, per l'attività di "*trasporto e messa in riserva rifiuti non pericolosi*" da svolgersi nello stabilimento sito in Cortemaggiore, via Tre Case n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per lo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **di impartire**, per lo scarico (**S1**) di acque reflue domestiche aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Canalone di Cortemaggiore" (canale consortile di bonifica), le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto è stato dimensionato;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff e dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi

e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Cortemaggiore, all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

- f) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
- g) poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale consortile con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni;

3. di impartire per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i., per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - 1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 700 t./anno;
 - 2.1** – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 150107, 170202), stoccaggio istantaneo 80 t. – stoccaggio annuo 700 t./anno;
 - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405), stoccaggio istantaneo 680 t. – stoccaggio annuo 6000 t./anno;
 - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170401, 170402, 170403, 170407), stoccaggio istantaneo 1400 t. – stoccaggio annuo 28000 t./anno;
 - 3.3** – sfridi o scarti di imballaggio in alluminio e di accoppiati carta plastica metallo (CER 150104, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 60 t. – stoccaggio annuo 4800 t./anno;
 - 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 300 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
 - 5.16** – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216), stoccaggio istantaneo 590 t. – stoccaggio annuo 590 t./anno;
 - 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 170203), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 700 t./anno;
 - 9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 150103, 170201), stoccaggio istantaneo 24 t. – stoccaggio annuo 1500 t./anno;
 - 13.20** – gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (CER 080318), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 40 t./anno;
- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva R13 è di **3154** t. e con il limite massimo di **44030** t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva dovrà essere effettuata presso le zone individuate nella planimetria allegata alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota del 03/02/2021 (assunta al prot. Arpa n. 17519 in pari data); le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice CER e tenute ben distinte dalle zone di accumulo di eventuali materiali;
- e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- f) le operazioni di movimentazione e messa in riserva dei RAEE dovranno essere effettuate in modo da non modificare le caratteristiche delle apparecchiature, dei pezzi e dei rifiuti prodotti al fine di non comprometterne il successivo recupero presso altro impianto. In particolare i rifiuti di cui al punto 5.19 del D.M. 05/02/1998 (CER 160214, 160216) non potranno essere fatti oggetto di nessun tipo di trattamento (a titolo esemplificativo e non

esaustivo: asportazione ed estrazione di parti, disassemblaggio, separazione, frantumazione, macinazione, granulazione, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, raggruppamento...) in quanto, come precisato dalla ditta DEM.MET. Srls, con la citata nota del 03/02/2021 (prot. Arpa e n. 17519 in pari data), oggetto della sola operazione di messa in riserva (R13);

- g) l'attività di messa in riserva nonché il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti dall'attività aziendale dovranno essere svolti esclusivamente all'interno del capannone;
- h) i rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.8 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- i) dovranno essere osservate le pertinenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020 relative al controllo radiometrico dei rifiuti (rottami metallici) costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- j) l'attività di recupero in argomento non dovrà dar luogo ad emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta dovrà porre in essere tutte le misure ritenute necessarie;
- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle successive operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

4. di dare atto che:

- la ditta Dem.met Società a Responsabilità Limitata Semplificata è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **222**, classe di attività **3**, relativamente all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cortemaggiore (PC), via Tre Case 3;
- per gli anni a venire il diritto di iscrizione al succitato registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;

5. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- in caso di modifica del manufatto di immissione la ditta in indirizzo deve darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza;

6. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Bassa Val D'arda Fiume Po;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale ed idraulica eventualmente necessari;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.